

COMMISSIONE VI  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LX:

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ERMINI**

INDICE	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	483
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione. (2163) . . . . .	483
PRESIDENTE . . . . .	483, 485, 486, 487, 488, 490
LOZZA . . . . .	483, 484, 485, 487, 488, 489
PAVAN, <i>Relatore</i> . . . . .	484, 485, 487
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
PELOSI . . . . .	485, 486
CREMASCHI CARLO . . . . .	485
TESAURO . . . . .	485, 487
RESCIGNO . . . . .	486
MORO ALDO . . . . .	487
SCAGLIA . . . . .	488
BERTOLA . . . . .	488, 489
MONDOLFO . . . . .	488, 489
VETRONE . . . . .	489
SILIPO . . . . .	489
MARCHESI . . . . .	489
FRANCESCHINI . . . . .	490
LAZZATI . . . . .	490

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alliata di Montereale e Berti Giuseppe fu Giovanni.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione. (2163).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione ».

Come i colleghi ricordano, abbiamo approvato già l'articolo 1. Vi sono, ora, due emendamenti aggiuntivi di un articolo 1-*bis*, cioè l'emendamento Lozza e l'emendamento Pelosi. L'articolo 1-*bis*, che l'onorevole Lozza propone, suona così: « Il candidato che sia in regola con i documenti richiesti dal bando di concorso non può essere escluso dal concorso per nessun motivo ». L'onorevole Lozza ha facoltà di illustrarlo.

LOZZA. Nei bandi di concorso è detto che il Ministro può escludere, senza dare motivazione o senza pubblicarla, un candidato dal concorso. Riconosco che vi possano essere ragioni gravi che giustifichino un tale provvedimento. Però, la esclusione per un motivo

**La seduta comincia alle 9,40.**

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

che non viene portato a conoscenza dell'interessato, a noi pare ingiusta. Si potrà rispondere che in ogni bando di concorso successivo alla liberazione è stata mantenuta questa disposizione e nessuno dei Ministri se ne è avvalso. Ma allora, perché mantenerla? Quando i documenti sono stati prodotti, unico motivo di esclusione di un candidato deve essere che i documenti risultino falsi; il ministero può, in questo caso, non solo escludere il candidato ma denunciarlo anche per falso. Se vi sono motivi di moralità, conosciuti su denuncia precisa, possono essere fatti valere al momento della nomina. Il Ministro può dimostrare che il certificato di moralità presentato non corrisponde alla realtà. Insomma, anche in questo caso, vi può essere motivazione precisa della esclusione. Noi non vorremmo che, per un immorale che sfugga ed entri nei ruoli, l'articolo venisse adoperato a scopo di persecuzione politica.

PAVAN, *Relatore*. Anch'io mi sono preoccupato di questa disposizione. Ma è ancora da trovare un Ministro che si sia servito di questa facoltà per escludere gli avversari politici. Questo abuso non si è mai dato e io mi auguro che mai avvenga.

Inoltre, nel certificato penale e in quello di moralità viene scritto « nulla » anche per una rapina tentata e poi amnistiata. Se, poi, veniamo ai motivi di moralità, l'onorevole Lozza sa meglio di me che non bastano i documenti: il Ministro si riserva di assumere informazioni attraverso le prefetture, le questure e le preture.

LOZZA. Questi organi mandano un agente o, al più, un brigadiere che interroga la portineria dello stabile e il vicinato...

PAVAN, *Relatore*. Ripeto che nei concorsi passati i Ministri non si sono mai avvalsi di questa facoltà per escludere dei candidati per motivi politici. Il ministro Gonella, per i concorsi del 1947, nominò una commissione di ispettori centrali che, in base alle informazioni, valutarono i candidati dal punto di vista morale. E i candidati esclusi non fecero ricorso, ben sapendosi in torto. Si tratta di salvare la dignità, così delicata, della scuola. E di questa facoltà di esclusione si è valso anche il Guardasigilli, onorevole Togliatti, per i concorsi dei magistrati del 1947, e a ragione, perché anche la magistratura è un settore molto delicato. Ed io credo che la scuola sia altrettanto, se non più, delicata della magistratura. Non si può, dunque, tollerare che, attraverso le maglie della scelta, passino degli immorali. Ora, nel certificato di moralità molte cose non vengono dette; però possono

venire a conoscenza dell'Amministrazione, e di esse si deve tener conto prima di immettere persone, affatto indegne per moralità, nella scuola, dove dovrebbero svolgere una funzione di educatori. Mi risparmio di citare esempi relativi al concorso del 1947, ma l'onorevole Sottosegretario Resta può darmi atto di quanto affermo. L'onorevole Lozza chiede che sia resa di pubblica ragione la motivazione dell'esclusione. Ora, se il ministero pubblicasse il decreto motivato di esclusione la persona che ne è colpita rimarrebbe bollata di fronte alla pubblica opinione e non avrebbe più la possibilità di riabilitarsi e, probabilmente, di trovare un lavoro. Quindi, la questione va giudicata anche con un senso di umanità, da questo lato. Pertanto, mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Lozza.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento Lozza non può essere accettato dal Governo per due ragioni sostanziali. La prima è di carattere giuridico e riguarda l'auto-organizzazione dello Stato. Lo Stato, prima di ammettere qualcuno a far parte della propria amministrazione, ha il diritto e il potere discrezionale di scegliere in base a determinati requisiti. La seconda è che il provvedimento di esclusione per ragioni morali ammette sempre il ricorso da parte dell'interessato. I casi di esclusione accennati dal relatore vi sono stati effettivamente; ma non vi sono mai stati ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato, perché gli interessati sapevano che, ove si fossero doluti, il Ministero avrebbe prodotto le testimonianze che avevano indotto all'esclusione. E in tutta la storia della pubblica Amministrazione italiana non si è mai avuto un ricorso in sede di legittimità contro un provvedimento di esclusione.

A parte, poi, bisogna considerare che non è possibile accettare, limitatamente ai concorsi scolastici, la soppressione di una disposizione che vale per tutti i concorsi delle amministrazioni dello Stato e non presenta alcun pericolo, meno che mai di carattere politico, perché nessun Ministro democratico può escludere un candidato per ragioni politiche.

Se questo dovesse accadere, l'interessato ricorrerà in sede di legittimità e il Ministro sarà costretto a riconoscere le ragioni politiche del suo provvedimento. Non è, quindi, fondata la preoccupazione dell'onorevole Lozza. Da una statistica che ho fatto fare di recente risulta che, su 100 ricorsi contro il Ministero della pubblica istruzione, ne sono stati accolti 74; il che significa che il Consiglio di

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

Stato, quando ritiene di dover accogliere un ricorso, non si lascia minimamente influenzare dal potere politico. Quindi, se eventualmente un candidato fosse stato escluso per ragioni politiche, il Consiglio di Stato annullerà la deliberazione, perché in quella sede il Ministro dovrà dimostrare come ha esercitato il potere discrezionale. In questo consiste il sindacato di legittimità e finché vi è la possibilità di sindacare in sede di legittimità l'uso del potere discrezionale fatto dal potere esecutivo, noi abbiamo la sicurezza che non si commetteranno infrazioni alla legge. In queste condizioni, non credo di poter accettare l'emendamento Lozza. È principio del nostro, come degli altri dicasteri, il rispetto assoluto della legge, soprattutto quando si tratti di questioni politiche.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Lozza.

*(Non è approvato).*

Vi è, ora, l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Pelosi: « L'esclusione dal concorso è deliberata dall'amministrazione con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Ministero della pubblica istruzione, che decide su conforme parere della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ». L'onorevole Pelosi ha facoltà di illustrarlo.

**PELOSI.** Il mio emendamento ha lo scopo di limitare, non di escludere, la facoltà discrezionale dell'amministrazione. Se il concorrente penserà che la pubblica motivazione della sua esclusione dal concorso possa nuocere alla sua carriera, si asterrà dal presentare il ricorso; ma se penserà di essere stato colpito da un provvedimento ingiusto dell'amministrazione, dovrà avere la possibilità di ricorrere, e il Ministro deciderà dopo aver sentito il parere della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per questi motivi, ritengo che il mio emendamento possa essere accettato.

**CREMASCHI CARLO.** Vorrei pregare l'onorevole Pelosi di non insistere sul suo emendamento, perché mi pare che la materia sia già regolata e che, quindi, non vi sia bisogno di aggiungere una norma di carattere particolare, quando vi è già una norma generale.

**PAVAN, Relatore.** Leggo gli articoli 33 e 34 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, pertinenti a quanto stiamo discutendo. Articolo 33: « Non sono ammessi gli istanti che abbiano presentato la domanda oltre il ter-

mine di scadenza o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti o non abbiano regolarizzato o restituito entro il termine assegnato di 15 giorni i documenti, ecc. ». Articolo 34: « Il provvedimento del Ministero con cui è negata l'ammissione è definitivo. Anche fuori dei casi previsti nelle precedenti disposizioni, il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato ed insindacabile ».

**LOZZA.** A me pare che l'emendamento Pelosi possa essere accettato, proprio per quel che ha detto il relatore. Basta tener presente il modo con cui sono chieste le informazioni: trattasi di informazioni prese da guardie di pubblica sicurezza presso il portiere od altre persone dello stabile, ove abita il candidato. Se, in base a queste informazioni, si deve escludere un candidato, che questi abbia almeno la possibilità di ricorrere, dimostrando che quel decreto di esclusione senza motivazione è ingiusto.

**PAVAN, Relatore.** Vi è sempre la via giurisdizionale.

**LOZZA.** Diamo la possibilità del ricorso nell'ambito dell'amministrazione. È quanto si chiede nell'emendamento.

Sono di ieri le proteste degli insegnanti vincitori dell'ultimo concorso, per il modo con cui sono state chieste le informazioni: un modo così volgare che ha offeso la loro dignità. Noi vorremmo che, se un candidato dovesse venire escluso, lo fosse per motivi tali che convincano lo stesso candidato.

**TESAURO.** Bisogna rendersi conto che una cosa è il ricorso amministrativo, ed altra il ricorso giurisdizionale. Quell'articolo che ha letto il relatore non esclude affatto la possibilità di un ricorso alla giurisdizione amministrativa, di modo che quegli inconvenienti, lueggiati con molto acume dall'onorevole Lozza, sono tali da poter dare luogo ad un ricorso in via giurisdizionale. È fuor di dubbio che questa possibilità sussiste. Dare al ministero un ulteriore onere significa mettere il ministero stesso in condizioni di non potere assolutamente procedere oltre, perché già opera una grande selezione di tutte le informazioni, escludendo solo in quei casi rarissimi in cui, macroscopicamente, vorrei dire, è provata la ragione dell'esclusione.

Una ulteriore difesa di questi interessi in via amministrativa aggraverebbe l'amministrazione, senza alcun utile. Pregherei, quindi, l'onorevole Pelosi di non insistere.

**RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** L'emendamento Pelosi

SESTA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

non può essere accolto dal Governo per varie ragioni.

La prima è che, indubbiamente, allungerebbe la procedura, perché renderebbe non definitivo un provvedimento che il regolamento considera, invece, già definitivo e, come tale, impugnabile di fronte al Consiglio di Stato.

In secondo luogo, vorrei fugare dalla mente del proponente la preoccupazione che quando si parla di provvedimenti insindacabili si tratti di assoluta insindacabilità. Significa, invece, insindacabilità in sede amministrativa; ma non esiste insindacabilità in via giurisdizionale, poiché la nostra Costituzione stabilisce che tutti i provvedimenti presi da una pubblica amministrazione sono sindacabili davanti al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

In tale situazione, quella insindacabilità significa, soltanto, esclusione di ogni rimedio amministrativo.

Vorrei chiedere all'onorevole Pelosi come possa ritenere che il ministero, che ha già preso il provvedimento di esclusione e che dovrebbe rioccuparsene in sede di opposizione, possa esprimere, in questa sede, un avviso diverso dal primo. Quindi, non faremmo altro che allungare la procedura, poiché bisognerebbe procedere all'istruttoria, aspettare la sessione del Consiglio superiore e riportare, poi, il provvedimento alla firma del Ministro che già adottò il provvedimento di esclusione.

È molto più semplice adire il Consiglio di Stato il quale, in sede di sospensione — cioè quando si chiede la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato — decide in 15 giorni dalla data del ricorso.

Accettando l'emendamento, ritarderemmo i tempi senza offrire all'interessato alcuna garanzia; lasciando invariata la norma, diamo all'interessato la possibilità di adire al Consiglio di Stato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pelosi, ella insiste sul suo emendamento?

**PELOSI.** Insisto.

**RESCIGNO.** Vorrei fare una breve dichiarazione.

Mi sono astenuto dal votare l'emendamento Lozza perché, effettivamente, la questione mi è sembrata molto incerta.

Si è detto che questa dell'articolo 34 è una disposizione comune a tutti i concorsi. Però, si è dimenticato che questa norma è stata emanata con il regolamento del 1926, e, cioè, in pieno regime fascista.

**RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** È di molto anteriore!

**RESCIGNO.** Il fascismo ne fece, comunque, largo uso ed abuso.

Ciò che mi ha impedito di votare a favore dell'emendamento Lozza è stata un'altra considerazione: e cioè che egli ha tenuto presente soltanto questioni di ordine politico; appunto per questa ragione non ho potuto aderire al suo emendamento. Vi possono essere altre ragioni di esclusione che non si deducono dai documenti... Sarebbe bene, anzi, che si chiedesse anche il certificato dei carichi pendenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Pelosi, credo che si possano conciliare le opposte opinioni modificandolo in questo senso: dopo le parole: « L'esclusione dal concorso è deliberata dall'amministrazione », aggiungerei: « su conforme parere della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ». Anzi, presento un articolo aggiuntivo di tale tenore.

**RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Rispondo all'onorevole Rescigno che escludo, nel modo più assoluto, che si possa chiedere il certificato dei carichi pendenti. Se così non fosse, basterebbe presentare, a carico di un concorrente, una denuncia, anche infondata, all'autorità giudiziaria per farlo escludere da un concorso. In base alla Costituzione, il reo non è tale se non dopo la condanna.

Per quanto riguarda, poi, la sua proposta di articolo aggiuntivo, la dichiaro inaccoglibile, perché complicherebbe ulteriormente la proposta Pelosi, per due ragioni. Innanzitutto, perché in questa materia vi è già una commissione interna che riferisce al Ministro; in secondo luogo, il provvedimento di esclusione sarebbe sempre riesaminato dal Ministro, cioè dalla stessa autorità che lo ha emanato. Quindi, si ripeterebbero gli inconvenienti esposti a proposito dell'emendamento Pelosi, cioè, si allungerebbe il tempo necessario perché giustizia sia resa.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Pelosi di cui ho già dato lettura.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Rescigno che è del seguente tenore:

« L'esclusione dal concorso è deliberata dall'amministrazione, su conforme parere della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

*(Non è approvato).*

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

Passiamo all'articolo 2:

« Sono abrogati gli articoli 64, 65 e 66 del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, gli articoli 49, 50, 51 e 52 del regolamento approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, gli articoli 56, 57 e 58 del regolamento approvato con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, l'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, e l'articolo 135 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Nulla è innovato alle altre disposizioni sui predetti concorsi-esami di Stato, in quanto non incompatibili con quelle della presente legge ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 3:

« Di ciascuna delle Commissioni o Sottocommissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento negli Istituti di istruzione media è chiamato a far parte un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione col compito di assistere, in tutte le operazioni d'esame e di valutazione dei titoli, la Commissione o Sottocommissione, al fine di assicurare l'esatta applicazione delle norme, che regolano lo svolgimento dei concorsi e degli esami di Stato anzidetti.

A detto funzionario spetta lo stesso trattamento economico previsto per gli altri componenti la Commissione ».

L'onorevole Lozza ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo. Vi sono anche due emendamenti interamente sostitutivi dell'onorevole Moro Aldo e del relatore. Quello dell'onorevole Moro Aldo suona: « Le funzioni di segretario di ciascuna delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media, sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'amministrazione della pubblica istruzione, al quale spetta lo stesso trattamento economico previsto per i componenti la commissione. Il segretario non ha diritto di voto ».

L'emendamento del relatore suona così:

« Di ciascuna delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e degli esami di Stato per abilitazione all'insegnamento negli

istituti di istruzione media è chiamato a far parte un funzionario di gruppo A dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione col compito di assistere la commissione al fine di assicurare l'esatta applicazione delle norme che regolano lo svolgimento dei concorsi e degli esami di Stato anzidetti. A detto funzionario spetta lo stesso trattamento economico previsto per gli altri componenti la commissione ».

LOZZA. Preciso che, se venisse accolto il mio emendamento, dovrebbe essere accettata anche la soppressione dell'articolo 4 e, di conseguenza, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5, per i motivi che ho esposto nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del rappresentante del Governo?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già dichiarato di essere favorevole all'emendamento Moro Aldo.

TESAURO. Si sono posti i colleghi il problema del numero dei funzionari?

MORO ALDO. Considerando questi funzionari come segretari invece che come membri della commissione con diritto di voto non vi è differenza di numero. Il mio emendamento prevede che possa essere nominato anche un funzionario dei provveditorati, anche se, praticamente, il più delle volte, saranno nominati funzionari della amministrazione centrale. Ho soppresso la partecipazione alle sottocommissioni perché mi pareva eccessiva.

PAVAN, *Relatore*. Sarebbe più opportuno che questa funzione rimanesse nell'ambito dell'amministrazione centrale, anche per evitare delle spese. Avendo ridotto la partecipazione alle sole commissioni, credo che l'amministrazione centrale disponga di un numero sufficiente di funzionari per dare l'assistenza alle singole commissioni, senza dover ricorrere alla periferia. Qualora fosse necessario, sarà di competenza del Ministro richiedere anche funzionari non centrali. Tuttavia, ritiro il mio emendamento e aderisco a quello dell'onorevole Moro Aldo.

PRESIDENTE. Onorevole Lozza, insiste sul suo emendamento?

LOZZA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lozza, soppressivo dell'articolo 3.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Moro, di cui do nuovamente lettura:

« Le funzioni di segretario di ciascuna delle commissioni giudicatrici dei concorsi a

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

cattedra e degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'amministrazione della pubblica istruzione, al quale spetta lo stesso trattamento economico previsto per i componenti la commissione. Il segretario non ha diritto di voto ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« La tassa prevista dagli articoli 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ed 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1946, n. 483, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, è stabilita in lire 5000 ».

Su questo articolo vi è un emendamento soppressivo dell'onorevole Lozza.

LOZZA. L'aumento della tassa dipendeva dal fatto che vi erano molti altri membri delle commissioni da pagare. Ora, i funzionari sono stati ridotti ad uno per commissione e l'onere è ridotto di molto. Quindi, possiamo lasciare la tassa nell'attuale misura. Anzi, secondo me, si dovrebbe, per i concorsi, eliminare tutte le tasse, in maniera che coloro i quali hanno completato gli studi, anche con gravi sacrifici, si trovino nella condizione di concorrere col minimo delle spese. Cinquemila lire, oggi, rappresentano un onere già sensibile.

SCAGLIA. È solo per l'abilitazione.

LOZZA. È un titolo professionale. Perciò mantengo il mio emendamento soppressivo. Tanto più che per i prossimi concorsi i candidati hanno già pagato.

BERTOLA. Non credo che possiamo sopprimere quest'articolo, altrimenti dovremmo sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 5 e, allora, ci troveremo in difficoltà rispetto all'articolo 81 della Costituzione. Sta di fatto, però, che se questo articolo 4 è posto in stretta correlazione con i maggiori oneri derivanti dal pagamento dei funzionari segretari, poiché di questi funzionari abbiamo limitato il numero, potremmo limitare l'aumento, per esempio, a 4 mila lire. La spesa maggiore a cui va incontro un concorrente, non è la tassa, ma, per chi non abita nelle sedi di concorso, il viaggio ed il soggiorno.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Bertola che un emendamento nel senso da lui accennato dovrebbe essere sottoposto al-

l'esame della Commissione finanze e tesoro per il parere.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Richiamo l'attenzione della Commissione su un punto. A parte la necessità indubbia di sottoporre una modifica dell'articolo 4 al parere della Commissione finanze e tesoro, vi è un altro inconveniente: se la Commissione decidesse la soppressione dell'articolo 4, potremmo trovarci nel grave pericolo di non poter applicare la legge: perché se non si dispone di questa entrata, la commissione del concorso non può essere convocata.

MONDOLFO. Le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario non mi sembrano esatte, perché il gettito di questa tassa, evidentemente, è proporzionale al numero dei partecipanti al concorso. Quindi, non si può dire *a priori* se la somma introitata basterà o no.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Proprio per questo motivo sarebbe necessario ritornare alla Commissione finanze e tesoro.

MONDOLFO. Non direi di farne una questione capitale. Ma, se per il fatto che la tassa è diminuita da 5 a 4 mila lire, cresce il numero dei partecipanti al concorso, evidentemente, si avrà lo stesso gettito che si avrebbe con le 5 mila lire.

LOZZA. A mio modo di vedere, questa materia dovrebbe formare oggetto di un provvedimento a parte. Trattasi di materia che può essere modificata di anno in anno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 4, proposto dal Governo, con l'avvertenza che coloro i quali sono favorevoli all'emendamento Lozza voteranno contro il mantenimento del testo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applica anche ai concorsi-esami di Stato per i quali, alla suddetta data, non abbiano avuto inizio le prove orali.

Qualora si tratti di concorsi per soli titoli indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente ai fini della ripartizione dei 25 punti riservati ai titoli.

Alla copertura del maggiore onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

istruzione dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 sarà provveduto con gli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 ».

A questo articolo la Commissione finanze e tesoro ha suggerito la soppressione dell'ultimo comma. L'emendamento è stato fatto proprio dal relatore. Un eguale emendamento, evidentemente per diversi motivi, è stato presentato dall'onorevole Lozza.

VETRONE. Propongo di limitare il primo comma alla seguente dizione: « La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* », sopprimendo tutta la restante parte.

Motivo di questo emendamento è la preoccupazione di non turbare i concorsi in via di espletamento, per i quali sia già stata stabilita la ripartizione dei voti. Non vorrei che i concorrenti, i quali stanno partecipando ad un concorso in base ad un preciso bando, vedessero, ad un certo momento, mutare l'orientamento della commissione nella valutazione delle loro prove.

LOZZA. Se vi fossero dei concorsi per i quali venissero a verificarsi le condizioni fatte presenti dall'onorevole Vetrone, sarei d'accordo con lui. Di fatto, però, per i concorsi che sono stati recentemente banditi, siamo soltanto alla presentazione dei documenti, e si aspetta proprio questa legge per cominciare le operazioni di esame.

Sono, invece, d'accordo con il proponente sulla decorrenza dell'articolo 4: i concorrenti hanno già pagato una tassa che ora si troverebbero variata.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma l'articolo 4, che concerne le tasse, resta esplicitamente escluso dall'applicazione ai concorsi già banditi.

LOZZA. Allora, dopo queste precisazioni del Sottosegretario, voterò contro la proposta dell'onorevole Vetrone.

VETRONE. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo se, allo stato attuale, vi sono concorsi dei quali siano già state espletate le prove scritte e non quelle orali.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se fossero in atto tali concorsi, la preoccupazione sussisterebbe, ma, allo stato attuale, non siamo in questa condizione.

VETRONE. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo ritiro il mio emendamento.

LOZZA. Ritiro il mio emendamento soppressivo dell'ultimo comma, che era collegato

alla soppressione dell'articolo 4, e mi asterrò, soltanto per coerenza, sulla proposta della Commissione finanze e tesoro, per quanto vi sia contrario. Si presenta un provvedimento particolare per aiutare la pubblica istruzione, e la Commissione finanze e tesoro propone che le entrate, derivanti da questo provvedimento, vadano nel fondo comune del Tesoro, mentre si continua a destinare alla pubblica istruzione quello che si destinava nel passato.

BERTOLA. Mi sembra che se noi sopprimessimo l'ultimo comma, dovremmo, almeno, indicare che per le maggiori spese si ricorrerà alle variazioni di bilancio; altrimenti, andremmo contro l'articolo 81 della Costituzione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi riferisco a quanto diceva prima l'onorevole Mondolfo.

A mio avviso, per due ragioni si è chiesta la soppressione dell'ultimo comma: se il numero dei concorrenti fosse bassissimo, potrebbe darsi che la copertura non fosse sufficiente. In secondo luogo, vi è una questione di carattere generale: non si può, per un principio generale di sistemazione di bilancio, indicare per ogni spesa la copertura relativa e cioè scrivere la somma esatta. Il Ministero ha aumentato la tassa di ammissione per la partecipazione ai concorsi, ma la spesa dei concorsi è sopportata dall'Erario. Quel comma, dunque, non ha nessuna importanza ai fini sostanziali della legge.

Quindi, la preoccupazione della Commissione finanze e tesoro è di tecnica legislativa generale.

SILIPO. Quando si propose la soppressione dell'articolo 4, si rispose che non la si poteva accettare, altrimenti si sarebbe dovuto sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 5, e, in questo caso, il provvedimento sarebbe dovuto tornare alla Commissione finanze e tesoro perché privo della copertura.

Ora, l'articolo 4 è rimasto e scompare, invece, l'ultimo comma dell'articolo 5. Non v'è logica in questo e, per coerenza, io voterò contro la soppressione.

MONDOLFO. Dichiaro di votare contro la proposta della IV Commissione, soprattutto perché è sospetta. Non riesco a capire proprio perché la Commissione finanze e tesoro proponga un emendamento di questo genere.

MARCHESI. Vuole costituirsi un precedente per altri casi. È insidiosa, questa proposta!

MONDOLFO. Senza contare che l'articolo 81 della Costituzione stabilisce che per

ogni spesa è necessario indicare il relativo stanziamento con il quale provvedere.

FRANCESCHINI. A me pare che l'articolo 4 e l'ultimo comma dell'articolo 5 non siano strettamente legati l'uno all'altro, come è stato detto. Con l'articolo 4 noi abbiamo, infatti, approvato una copertura generica di spesa, come è nostro dovere provvedere per l'aumento generico di spesa che ci sarà in base all'articolo 3. Con la soppressione dell'ultimo comma, la Commissione finanze e tesoro ha richiamato, se così si può dire, il Ministro delle finanze, che è pure presentatore del disegno di legge, al rispetto della legge sulla contabilità generale dello Stato, per cui non è lecito rivolgere il provento di una tassa ad un determinato scopo. Tutte le tasse vengono pagate ad un determinato titolo, ma entrano a far parte di un fondo generale che il Tesoro amministra. Quindi tra l'articolo 4 e l'ultimo comma dell'articolo 5 non vi è rapporto stretto di interdipendenza.

LAZZATI. Non sono ancora riuscito a capire esattamente la ragione per cui si propone la soppressione.

PRESIDENTE. La IV Commissione non ha motivato il suo parere.

LAZZATI. Allora chiediamo alla IV Commissione di esporci i motivi. Non capisco perché, mentre un disegno di legge importa un aumento di spesa, non si debba indicare la copertura.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione tenga presente che questa è una legge urgentissima, mentre la questione che si agita è puramente formale. La proposta della Commissione finanze e tesoro, che è in dissenso col Ministro del tesoro, ha, secondo me, questo fondamento: che non è possibile destinare un determinato aumento di carico fiscale solo ed esclusivamente per una certa spesa con il pericolo che se si presentassero pochissimi candi-

dati ad un concorso non ci sarebbe copertura ed il concorso non si potrebbe fare. Essendo questione formale, mi rimetto alla Commissione; però, raccomando di non ritardare ulteriormente l'approvazione di questa legge, perché la si attende per iniziare i concorsi.

LAZZATI. Sono persuaso dell'urgenza. Però, se un disegno di legge si presenta non formalmente perfetto (e noi sappiamo che è sempre richiesta l'indicazione della copertura) la procedura diventa molto più lunga che chiedendo oggi di conoscere la motivazione del parere. Perché il principio generale che non si possa destinare il provento di una tassa ad uno scopo specifico sarà valido, ma, allora, adottiamo un'altra formula, magari quella della variazione di bilancio, altrimenti approveremmo un provvedimento imperfetto che il Presidente della Repubblica potrebbe rinviare al Parlamento. Così veramente si ritarda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo prudente chiedere alla IV Commissione i motivi. Anche perché, se non accettiamo il parere, occorre deferire la questione alla Presidenza della Camera, la quale deciderà se procedere a Commissioni riunite oppure deferire l'esame del disegno di legge all'Assemblea. Allora, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di chiedere alla IV Commissione la ragione della sua proposta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,10.**